

OGGETTO	Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici, in occasione delle partite dei campionati di pallacanestro maschile e pallavolo femminile delle serie A1 e A2 nonché dei tornei o manifestazioni analoghe della stagione 2025/2026 nel Palaradi.
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

- premesso che le società sportive GUERINO VANOLI BASKET S.R.L. e JU.VI.BASKET CREMONA 1952 S.S.D A R.L. sono iscritte rispettivamente in serie A1 e A2 del campionato di pallacanestro maschile;

- preso atto che gli eventi saranno caratterizzati da consistente affluenza di pubblico;

- considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande alcoliche in occasione degli incontri presso il Palaradi sia all'interno dello stesso che nell'area esterna Ca' de Somenzi;

visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- lo statuto comunale

- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;

ORDINA

- nelle giornate in cui si svolgono partite di pallacanestro nonché altre manifestazioni di analogo rilievo presso il Palaradi:

1. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici da 2 ore prima a 1 ore dopo gli incontri;

2. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie o contenitori di vetro nonché il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di plastica o in lattine sigillate o con il tappo da 2 ore prima a 1 ore dopo gli incontri;

I suddetti divieti riguardano esclusivamente i punti di vendita ubicati:

A) all'interno del Palaradi;

B) nell'area interna a Ca' de Somenzi compresi gli operatori di commercio ambulante presenti in detta area;

In tutti i locali adibiti a somministrazione nonché sui mezzi e attrezzature degli operatori su area pubblica

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

dovrà essere esposto al pubblico, in modo ben visibile, un cartello recante il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi alcolici e gli orari in cui esso ha efficacia;

3. il divieto di introdurre, all'interno del Palaradi, contenitori di vetro in genere, lattine sigillate e bottiglie di plastica con tappo, in qualsiasi orario e giorno in cui vengano organizzati incontri. Le società concessionarie dell'impianto sportivo avranno cura, prima dell'incontro, di far rimuovere eventuali contenitori di vetro dai locali interni del Palaradi;

4. i divieti previsti nella presente ordinanza non si applicano nelle aree "hospitality" dislocate all'interno del Palaradi il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali.

AVVERTE

Per la violazione delle norme di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.

RICORDA

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Cremona

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in piazza Libertà n. 20

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca IUBINI

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199)

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Polizia Locale è demandata altresì la comunicazione della presente ordinanza alle forze di Polizia dello Stato e la notificazione ai titolari dei pubblici esercizi indicati nella presente ordinanza;

il presente provvedimento ha validità fino al 31 luglio 2026.

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**